

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Ministro degli Affari Esteri**

(FANFANI)

di concerto col **Ministro dell'Interno**

(TAVIANI)

col **Ministro di Grazia e Giustizia**

(REALE)

col **Ministro delle Finanze**

(PRETI)

col **Ministro del Tesoro**

(COLOMBO)

col **Ministro della Difesa**

(TREMELLONI)

e col **Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale**

(BOSCO)

NELLA SEDUTA DEL 13 LUGLIO 1966

Norme sui passaporti

ONOREVOLI SENATORI. — Con il presente disegno di legge si propone l'adozione di un insieme di norme moderne ed armoniche intese a regolare in modo organico l'intera materia relativa al rilascio del passaporto per l'estero, al fine di adeguarne la disciplina ai precetti costituzionali e, in particolare, al disposto degli articoli 16 e 35 della Costituzione della Repubblica.

Le leggi attualmente vigenti sulla materia tra cui hanno preminente importanza il regio decreto del 31 gennaio 1901, n. 36, ed il regio decreto-legge del 21 giugno 1928, n. 1710, convertito nella legge del 24 dicembre 1928, n. 3479, si rivelano inadeguate alle esigenze della moderna vita internazionale. Inoltre, nei citati testi la concessione del passaporto è configurata più

come una facoltà che come un obbligo dell'Autorità amministrativa. La Costituzione della Repubblica ha invece profondamente innovato nella materia, statuendo (articolo 16) che « ogni cittadino è libero di uscire dal territorio della Repubblica e di rientrarvi, salvo gli obblighi di legge ». Va peraltro tenuto presente che la Costituzione configura anche accanto alla libertà di espatrio una diversa libertà, quella di emigrazione, per la quale vige la seguente diversa disposizione: « La Repubblica... riconosce la libertà di emigrazione, salvo gli obblighi stabiliti dalla legge nell'interesse generale, e tutela il lavoro italiano all'estero ». D'altro canto, una nuova, più moderna disciplina delle disposizioni che regolano il rilascio del passaporto è anche consigliata dall'opportunità di accogliere le istanze in tale senso ripetutamente espresse nei vari consessi internazionali che hanno esaminato il problema dell'ammodernamento dei documenti internazionali di viaggio. In particolare, l'estensione del periodo di validità del passaporto a cinque anni, la semplificazione delle formalità stabilite per il rilascio e la sensibile riduzione del costo annuale in Italia e all'estero, sono altrettanti elementi che avvicinano il presente disegno di legge alla legislazione in questa materia dei principali paesi europei e rappresentano disposizioni che, da sole, valgono a giustificare il provvedimento.

In un brevissimo esame dei più importanti articoli può dirsi che, al capitolo I, l'articolo 1 si collega strettamente al principio della libertà di movimento sancito dall'articolo 16 della Costituzione, pur prevedendo la necessità del passaporto o di altro documento equipollente per l'espatrio del cittadino. L'articolo 2, il cui equivalente non esisteva nel citato decreto del 1901, determina, in sede legislativa, la validità territoriale dei passaporti sottraendola alla sfera discrezionale delle disposizioni regolamentari amministrative dalle quali, nel silenzio del decreto del 1901, essa era stata finora regolata. In base a questo articolo il passaporto sarà valido di norma per tutti i Paesi riconosciuti dal Governo italiano, salve le limitazioni previste dalla legge

stessa per circostanze particolari o per tutelare i lavoratori emigranti. Anche questa disposizione concorre pertanto ad equiparare, anche su questo punto, la legislazione italiana a quella degli altri Paesi democratici. Dal punto di vista pratico l'articolo in questione, abolendo la prassi di menzionare nominativamente su ciascun passaporto i Paesi per i quali esso è valido, eliminando anche i problemi connessi con tale menzione, sopprimerà la necessità delle estensioni e realizzerà così un notevole sgravio di lavoro per gli Uffici che rilasciano o rinnovano i passaporti.

L'articolo 3, che ha natura derogatoria rispetto al diritto all'espatrio previsto dal primo articolo, elenca le condizioni personali in base alle quali l'Autorità competente ha diritto di negare il passaporto in considerazione di tassative ragioni di ordine penale, sociale e militare. L'elencazione tassativa dei casi di deroga, previsti in questo articolo, porrà fine, tra l'altro, all'anacronistica prassi finora seguita che assoggettava il rilascio del passaporto di un cittadino coniugato al consenso del coniuge. Tale prassi, di dubbia legittimità, oltre a rivelarsi inefficace al raggiungimento dei fini con essa perseguiti, aveva dato luogo a frequenti inconvenienti e a numerosi casi di ricatto. L'articolo in esame, mentre consacra la soppressione di tale prassi, affida invece all'Autorità che rilascia il passaporto l'accertamento che il richiedente non abbia contravvenuto agli obblighi di mantenimento derivanti dagli articoli 145, 147 e 148 del codice civile.

Gli articoli 6, 8 e 9 stabiliscono norme intese a facilitare l'ottenimento del passaporto anche presso gli uffici periferici accelerando il rilascio del documento mediante l'introduzione di nuovi, più brevi termini, ed a consentire il ricorso al Ministro degli affari esteri e quindi al Consiglio di Stato in caso di rifiuto o ritiro del passaporto.

L'articolo 7 prevede la possibilità di adottare particolari disposizioni contingenti in casi specificamente indicati. Esse riguardano situazioni inerenti alla sicurezza

internazionale ed interna dello Stato nonché alla protezione della vita e dei beni dei nostri concittadini in circostanze eccezionali di emergenza. Riguardano anche le possibili situazioni eccezionali relative all'espatrio di cittadini aventi obblighi militari. Prevedono infine la possibilità di tener opportunamente conto, ai fini delle modalità di rilascio, rinnovo ed estensione territoriale dei passaporti agli emigranti, di eventuali situazioni in paesi di immigrazione che richiedano speciale attenzione ai fini della tutela degli emigranti stessi.

Al capitolo II, l'articolo 14 prevede l'equiparazione del costo del passaporto in Italia e all'estero: è questa una norma di cui si avvertiva da tempo l'esigenza e che tra l'altro darà la possibilità ai connazionali stabilmente residenti all'estero di mantenere aggiornato il proprio passaporto senza incontrare una spesa elevata, com'è avvenuto finora. La nuova tariffa unica sarà d'ora in poi di lire 1.000. L'articolo 15 stabilisce la gratuità della concessione nei confronti degli emigranti, oltre che di varie categorie di cittadini meritevoli di particolari riguardi in relazione allo stato di

bisogno (indigenti) o all'attività (missionari).

Il capitolo III tratta dei passaporti speciali, stabilendo particolari facilitazioni per il rilascio dei passaporti collettivi atti a facilitare il turismo internazionale e le squadre sportive, e prevede la possibilità del rilascio di documenti equipollenti al passaporto per le popolazioni di frontiera. Stabilisce inoltre che speciali documenti possono essere rilasciati in favore di stranieri o di apolidi in base ad accordi internazionali.

Il capitolo IV è dedicato ai passaporti diplomatici e di servizio, gli speciali documenti atti a facilitare l'esercizio della missione diplomatica.

Il capitolo V tratta delle disposizioni penali, nelle quali vengono inglobate, con le modifiche suggerite dalla Carta costituzionale, anche le disposizioni sulla materia già contenute nel testo unico di pubblica sicurezza. Si tratta di disposizioni relative all'espatrio clandestino e all'espatrio abusivo, compiuto cioè o da cittadini sprovvisti di passaporto, o da cittadini il cui passaporto è stato sospeso o limitato nella validità territoriale.

DISEGNO DI LEGGE**DISPOSIZIONI GENERALI****Art. 1.**

Ogni cittadino è libero, salvi gli obblighi di legge, di uscire dal territorio della Repubblica, valendosi all'uopo di passaporto o di documento equipollente ai sensi delle disposizioni in vigore, e di rientrarvi.

Art. 2.

Il passaporto è valido per tutti i Paesi riconosciuti dal Governo italiano, salvo le limitazioni previste dalla presente legge. A domanda dell'interessato il passaporto può essere reso valido per i Paesi non riconosciuti mediante l'indicazione delle località di destinazione.

Art. 3.

Non possono ottenere il passaporto:

a) coloro che, essendo a norma di legge sottoposti alla patria potestà o alla potestà tutoria siano privi del consenso della persona che la esercita o, in difetto, dell'Autorità giudiziaria competente;

b) coloro che, avendo persone sottoposte alla loro potestà o affidate per legge alla loro cura, non le lascino convenientemente affidate ad altri ovvero, avendone l'obbligo, non assicurino il loro mantenimento a norma degli articoli 145, 147 e 148 del codice civile;

c) i minori, se vi siano ragioni per credere che si vogliano condurre all'estero per scopi immorali o per prestare lavoro in industrie pericolose o nocive alla salute;

d) coloro contro i quali esiste mandato o ordine di cattura o di arresto, ovvero nei cui confronti è stato iniziato procedimento

penale per un reato per il quale la legge consente l'emissione del mandato di cattura salvo il nulla osta dell'Autorità giudiziaria procedente ed eccettuati i casi in cui penda impugnazione del solo imputato avverso sentenza di proscioglimento;

e) coloro che debbano espriare una pena restrittiva della libertà personale o soddisfare una multa o ammenda, salvo per questi ultimi il nulla osta dell'Autorità che deve curare l'esecuzione della sentenza;

f) coloro che siano sottoposti ad una misura di sicurezza personale detentiva, ovvero alla sorveglianza speciale prevista dalla legge 27 dicembre 1956, n. 1423;

g) coloro che, trovandosi in Italia, siano obbligati al servizio militare di leva o risultino vincolati da speciali obblighi militari previsti dalle vigenti disposizioni legislative, quando il Ministro della difesa o l'Autorità da lui delegata non assenta al rilascio del passaporto;

h) coloro che, essendo residenti all'estero e richiedendo il passaporto dopo il 1° gennaio dell'anno in cui compiono il 20° anno di età, non abbiano regolarizzato la loro posizione in rapporto all'obbligo del servizio militare.

Art. 4.

Il passaporto è rilasciato, rinnovato o ritirato dal Ministro degli affari esteri e, per sua delega:

a) in Italia: dai Prefetti, dai Questori e, in casi eccezionali, dagli Ispettori di frontiera per gli italiani all'estero;

b) all'estero: dai Rappresentanti diplomatici e consolari.

Art. 5.

La domanda di passaporto viene presentata:

a) in Italia: nel luogo di propria residenza, domicilio o dimora, alla Questura o all'Ufficio locale distaccato di pubblica sicurezza, ovvero, in mancanza di questi, al

Comando locale dei carabinieri o al Comune, o anche, in casi eccezionali agli Ispettorati di frontiera per gli italiani all'estero;

b) all'estero: alle Rappresentanze diplomatiche e consolari.

Della domanda di passaporto viene rilasciata ricevuta.

L'Autorità competente per il rilascio è quella preposta all'Ufficio o alla Rappresentanza all'estero nella cui circoscrizione risiede il richiedente. In casi particolari l'Autorità di residenza può delegare per il rilascio del passaporto all'interessato l'Autorità competente per domicilio o per dimora.

Chi smarrisce il passaporto deve farne circostanziata denuncia ad una delle Autorità indicate all'articolo precedente; egli ha peraltro diritto ad ottenere un duplicato entro i termini di cui all'articolo 6.

Art. 6.

La domanda di passaporto presentata ad un ufficio ammesso a riceverla ma non competente al rilascio è trasmessa, insieme ad eventuali accertamenti istruttori, all'ufficio competente non oltre cinque giorni dalla presentazione.

L'ufficio competente provvede al rilascio del passaporto entro quindici giorni dal ricevimento della domanda ed il passaporto è consegnato all'interessato tramite l'ufficio cui la domanda è stata presentata. Il passaporto può peraltro essere consegnato direttamente dallo stesso ufficio che ha provveduto al rilascio.

Qualora nel termine di trenta giorni dalla data di presentazione della domanda il passaporto non sia stato consegnato, la domanda, fatta eccezione per i casi in cui siano intervenute comunicazioni relative a richieste istruttorie, si intende respinta.

Art. 7.

Il Ministro degli affari esteri può con proprio decreto adottare particolari disposizioni per il rilascio del passaporto, o di documento equipollente, a coloro che sono

da considerarsi emigranti ai sensi delle norme sull'emigrazione, nell'interesse generale del lavoro italiano all'estero e per la tutela dei lavoratori.

Il Ministro degli affari esteri con proprio decreto motivato, può sospendere temporaneamente o limitare il rilascio dei passaporti o disporre il ritiro dei passaporti già rilasciati, o limitarne la validità territoriale:

a) per cause inerenti alla sicurezza internazionale dello Stato;

b) per cause inerenti alla sicurezza interna dello Stato, sentito il Ministro dell'interno;

c) quando la vita, la libertà, gli interessi economici o la salute dei cittadini possano correre grave pericolo in determinati paesi.

L'espatrio dei cittadini aventi obblighi militari può in circostanze eccezionali essere temporaneamente sospeso secondo quanto previsto dalle norme sulla leva e il reclutamento delle forze armate.

Il passaporto è altresì ritirato, a cura di una delle Autorità indicate all'articolo 4, quando sopravvengono circostanze che ai sensi della presente legge ne avrebbero legittimato il diniego.

Art. 8.

Contro i provvedimenti delle Autorità delegate ai sensi dell'articolo 4 è ammesso ricorso al Ministro degli affari esteri, nel termine di trenta giorni dalla data di notificazione o di ricezione della comunicazione amministrativa o dalla scadenza del termine previsto dall'ultimo comma dell'articolo 6.

Trascorsi trenta giorni dalla data di presentazione del ricorso senza che sia intervenuta la decisione del Ministro degli affari esteri il ricorso si intende respinto. Detto termine è fissato in quarantacinque giorni quando la sede dell'Autorità competente al rilascio del passaporto si trovi in un Paese extraeuropeo.

Art. 9.

Sui ricorsi contro i provvedimenti definitivi in materia di passaporti ha giurisdizione esclusiva il Consiglio di Stato, che decide pronunciandosi anche in merito.

La decisione del Consiglio di Stato deve essere eseguita dall'Amministrazione entro quindici giorni dalla comunicazione della decisione stessa.

PASSAPORTI ORDINARI

Art. 10.

Il passaporto ordinario è individuale e possono ottenerlo i cittadini che hanno compiuto il decimo anno di età, salvo le cause ostative contemplate nella presente legge.

I minori degli anni dieci possono tuttavia ottenere il passaporto individuale, con l'assenso di chi esercita la patria potestà o la tutela, alla condizione che venga menzionato sul passaporto il nome della persona che è autorizzata ad accompagnarli.

Art. 11.

Il passaporto ordinario:

a) indica nome, cognome, luogo e data di nascita, residenza del titolare;

b) descrive le caratteristiche somatiche del titolare e ne contiene la fotografia, firmata e autenticata.

I minori degli anni quattordici possono essere iscritti nel passaporto di uno dei genitori o del tutore, o di altra persona che li accompagna, su delega della persona esercente la patria potestà. Se hanno compiuto gli anni dieci, le loro fotografie debbono essere apposte sul passaporto.

Art. 12.

All'atto della presentazione della domanda, l'interessato deve comprovare nei modi di legge la sua identità, il possesso della cit-

tadinanza italiana e lo stato di famiglia. Deve inoltre dichiarare per iscritto se sia o meno sottoposto a procedimento penale.

Alla domanda devono essere uniti i nulla osta e gli assensi previsti dalla presente legge, nonchè due fotografie di cui una autenticata.

Art. 13.

Il passaporto ordinario è valido per cinque anni. Esso può essere dichiarato valido per un periodo più breve a norma delle disposizioni in vigore o su domanda dell'interessato.

Nei casi di rimpatrio consolare il passaporto può essere rilasciato anche per il solo viaggio di rimpatrio.

La validità del passaporto di chi non ha ancora soddisfatto gli obblighi di leva non può superare il periodo di un anno.

Il passaporto ordinario può essere rinnovato, anche prima della scadenza ed entro i sei mesi successivi, per un periodo non superiore a quello massimo previsto dalla legge. All'atto del rinnovo devono essere comprovati il possesso della cittadinanza italiana e lo stato di famiglia, deve essere fatta la dichiarazione di cui al primo comma dell'articolo 12 e devono essere prodotti il nulla osta e gli assensi previsti dalla presente legge.

Decorsi dieci anni dalla data del rilascio, il passaporto non è più rinnovabile.

Art. 14.

Per il rilascio o il rinnovo del passaporto ordinario in Italia o all'estero è dovuta la tassa di lire 1.000 per anno o frazione di anno di validità oltre al rimborso del costo del libretto.

Il costo del libretto è determinato dal Ministero degli affari esteri, sentito il Ministero del tesoro.

Per i minori iscritti sui passaporti dei genitori o di altre persone che li accompagnino non è dovuta alcuna tassa.

All'estero la tassa è riscossa in moneta locale, secondo le norme degli ordinamenti

consolari; con facoltà per il Ministero degli affari esteri di stabilire il necessario arrotondamento.

Art. 15.

Nessuna tassa è dovuta per il rilascio o il rinnovo del passaporto ordinario, in Italia od all'estero:

- a) da coloro che sono da considerare emigranti ai sensi delle norme sull'emigrazione;
- b) dagli italiani all'estero che fruiscono di rimpatrio consolare o rientrano per prestare servizio militare;
- c) dai ministri del culto e religiosi che siano missionari;
- d) dagli indigenti.

Il libretto del passaporto rilasciato ad appartenenti alle predette categorie è gratuito.

Gli atti, documenti e domande occorrenti per il rilascio o rinnovo del passaporto in favore delle persone di cui al presente articolo sono redatti in carta libera, con esenzione da qualsiasi imposta o tassa.

PASSAPORTI SPECIALI

Art. 16.

A gruppi da cinque a cinquanta persone può essere rilasciato per motivi religiosi, culturali, turistici, sportivi od altri previsti da accordi internazionali, un passaporto collettivo. Tale passaporto, non rinnovabile, è valido per il solo viaggio all'estero al quale il documento si riferisce, ed è di durata non superiore a quattro mesi.

Nel passaporto collettivo, che deve indicare i nominativi dei componenti il gruppo, possono essere iscritti anche i minori, previa osservanza del disposto di cui all'articolo 3 lettera a) della presente legge.

Non possono esservi iscritti coloro che, secondo le disposizioni della presente legge, non potrebbero ottenere il passaporto ordinario.

Il gruppo deve avere un capogruppo munito di passaporto ordinario.

Gli altri componenti del gruppo esclusi quelli di età inferiore agli anni quattordici devono essere muniti di documento di identificazione valido a norma di legge.

La domanda del passaporto collettivo è presentata dal capogruppo.

Per ogni componente il gruppo — esclusi il capogruppo ed i minori degli anni dieci — è dovuta una tassa di lire trecento.

Art. 17.

Possono essere rilasciati e rinnovati passaporti speciali, lasciapassare ed altri consimili documenti, equipollenti al passaporto, in favore di stranieri e di apolidi, quando ciò sia previsto da accordi internazionali.

Art. 18.

A chi risieda o dimori nella fascia di frontiera possono essere rilasciate o rinnovate carte di frontiera, tessere di turismo alpino e consimili documenti equipollenti al passaporto, quando ciò sia previsto da accordi internazionali.

PASSAPORTI DIPLOMATICI E DI SERVIZIO

Art. 19.

Il Ministro degli affari esteri può stabilire che siano rilasciati passaporti diplomatici o di servizio secondo un regolamento da emanare entro sei mesi dalla pubblicazione della presente legge.

DISPOSIZIONI PENALI

Art. 20.

Chiunque esce dal territorio dello Stato senza essersi munito di passaporto o di altro documento equipollente ai sensi delle

disposizioni in vigore, ovvero con passaporto la cui validità sia stata sospesa ai sensi della presente legge, è punito se il fatto non costituisce più grave reato, con l'ammenda da lire diecimila a lire centomila.

La pena è dell'arresto fino a sei mesi e dell'ammenda da lire ventimila a lire duecentomila se il passaporto era stato negato o ritirato.

La pena è dell'arresto da un mese a un anno e della ammenda da lire ventimila a lire duecentomila se il colpevole, al momento del suo espatrio, si trovava nelle condizioni previste dall'articolo 3, lettere *d*) ed *e*), ovvero se egli non aveva ancora adempiuto agli obblighi di leva.

Chiunque, munito di passaporto o altro documento equipollente ne fa uso per destinazioni per le quali il passaporto non è valido è punito con l'ammenda da lire diecimila a lire centomila. Tale ammenda è ridotta a un quarto quando l'uso per destinazioni non consentite è determinato da motivi di emigrazione.

Art. 21.

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, richiedendo un passaporto individuale o collettivo, rende affermazioni non veritiere, è punito con l'ammenda da lire diecimila a lire centomila.

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 22.

I passaporti rilasciati prima dell'entrata in vigore della presente legge restano validi sino alla loro scadenza.

Art. 23.

Nulla è innovato alle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1965, n. 1656, concernente la circolazione e il soggiorno dei cittadini degli Stati membri della Comunità economica europea.